

Commento alla proposta di legge – Atti della Camera – n. 2833: “Modifiche alla legge del 14.8.1991, n. 281 in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, presentata il 26 giugno 2007 da parte dei deputati Santelli ed altri, assegnata alla Commissione Affari sociali (in questi giorni in 1° lettura).

La presentazione della pdl 2833, nel riconoscere che la L. 281/91 ha rappresentato un importante passo avanti per l’affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali (*pur troppo solo quelli d’affezione, anche se non ben specificati*) afferma che, pur essendo tale legge valida nell’impianto e nei principi, non risulta ad oggi sufficiente nell’attuazione pratica **pur dopo 15 anni di esperienza applicativa...**

Occorre rilevare subito che tale esperienza applicativa è molto più breve di quanto affermato, dal momento che le Regioni hanno legiferato in materia molto in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge stessa. Ultima in ordine di tempo la Lombardia, che vi ha ottemperato solo nel 2006, mentre per l’anagrafe canina, la banca dati nazionale è stata istituita solo dal 1 febbraio 2007 e non è ancora funzionante! Un po’ troppo presto quindi per valutare l’efficacia del sistema. Motivo fondamentale dei ritardi, come sempre, è l’assenza totale di sanzioni nei confronti degli enti locali (Regioni o altri) per inadempienza a quanto stabilito dalla legge (istituzione delle anagrafi canine presso i comuni o le unità sanitarie locali, criteri per il risanamento dei canili comunali e dei rifugi per cani, ecc..). Adempimenti che avrebbero dovuto aver luogo entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge 281/91!! Le uniche sanzioni previste sono infatti quelle nei confronti dei privati per abbandono, mancata iscrizione all’anagrafe regionale, o commercio di cani e gatti per la vivisezione. La pdl 2833 non fa eccezione a tale regola. Infatti le sanzioni previste riguardano esclusivamente l’omissione dell’iscrizione dei cani all’anagrafe, o il commercio dei cani e gatti per la vivisezione e ora, dopo la 189/04, per il commercio delle loro pelli, mantenendo il termine dei 6 mesi per gli adempimenti previsti a carico degli enti locali. Ne consegue che, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni di tale pdl, occorrerebbe attendere forse almeno altri 15 anni! Questo non pare un buon inizio.

La presentazione della pdl continua poi con il tema degli **abbandoni, attribuendone parte della responsabilità alle difficoltà di accesso con i cani nei luoghi pubblici** dovute a leggi regionali e ordinanze comunali che lasciano liberi i gestori delle strutture private di decidere in merito. **In barba, dice la stessa pdl, al DPR 320 del 1954**, legge nazionale, che ne ammette l’accesso nei luoghi pubblici se con museruola e guinzaglio. La stessa pdl, **all’art. 5**, disciplina pertanto tale materia, affermando che tali strutture, pubbliche o private, **non possono vietare** l’ingresso ai cani (salvo per le violazioni delle condizioni previste dal sopracitato DPR 320/54, ossia senza guinzaglio e museruola) **ma ammette il pagamento del titolo d’ingresso ove previsto.**

*In pratica, per entrare con il cane nei ristoranti, negozi, spiagge, o usufruire dei trasporti, potrà essere **imposto dai gestori di pagare il biglietto**. Anziché negare la validità dei regolamenti locali si preferisce quindi lasciare liberi i gestori di far pagare il ticket ai cani. Come incentivo per scoraggiare gli abbandoni (questa sarebbe la motivazione dell’art. 5) non sembra il massimo!*

Ancora, la presentazione della pdl suddetta sottolinea che **“nonostante le modifiche legislative e l’inasprimento delle pene per il reato di maltrattamento** degli animali, sui **cani abbandonati** si è innestato un **giro di affari di circa 500 milioni di euro**; molti privati, infatti hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali aggiudicate con ribassi d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti”.

*Occorre chiarire che il reato di maltrattamento è regolato oggi dalla L. 189/04 che ha istituito il Titolo IX bis del codice penale denominato “**Dei delitti contro il sentimento per gli animali**” (sic!),*

*dove si prevede di punire realmente solo i maltrattamenti più eclatanti, mentre l'abbandono è volutamente stato lasciato nel vecchio art. 727 del codice penale relativo alle **contravvenzioni**. **Proprio per non farlo diventare un reato grave** (quindi è un reato oblabile, e che si prescrive in 3 anni anziché 5 come per i "delitti" suddetti). Di conseguenza, ciò che maggiormente incentiva gli abbandoni è la quasi **certezza di farla franca**. Nonostante le proteste delle associazioni, non fu infatti possibile far inserire l'abbandono nel Titolo IX bis del codice penale. Le cause degli abbandoni non si possono quindi far risalire alla temerarietà dei cittadini che sfiderebbero tali "inasprite" disposizioni, bensì ad un **voluto calcolo che ha lasciato gli abbandoni tra i reati meno gravi**. Ciò chiarito, ben venga una miglior certificazione degli enti e le associazioni o privati che possono stipulare convenzioni con i comuni per la gestione dei canili!*

A livello della **affidabilità degli enti e delle associazioni** con cui i comuni possono stipulare convenzioni per la gestione dei canili, **semberebbe** che la pdl 2833 faccia riferimento ad un maggior severità, in quanto l'art.1, comma 5 d) della pdl limita gli enti le associazioni protezioniste a quelle :

" ... che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3 , comma 3, della legge 11.8.1991, n. 266, e (siano) regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali".

*Peccato che il punto della legge 281 dove è richiesto di inserire tali parole **non è riferito alla gestione dei canili**, come potrebbe sembrare, **ma alle intese con le ASL per la gestione delle colonie feline!** Infatti, il **comma 10** dell'art. 2 della legge 281/91, dove tale frase secondo la pdl 2833 dovrebbe essere inserita, recita: "Gli enti e le associazioni protezioniste (e qui è richiesto di inserire la frase suddetta) possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza". Un errore? Hai noi...Forse sarebbe bene inserirle **sia nel comma 10 sia nel comma 11, che regola la gestione di tali strutture!***

Peraltro, per quanto riguarda i criteri **di costruzione, ristrutturazione, e gestione dei rifugi** per cani, l'art. 6 comma 5 della pdl stabilisce che **le Regioni provvedono** entro il solito termine dei 6 mesi (senza ovviamente alcuna sanzione sia prevista in caso di inadempienza) **a disciplinare** con propria legge tali modalità, tenendo conto di alcuni criteri quali: **numero massimo di 200 cani per struttura, spazio minimo di 10 mq per cane e 5 per ognuno in aggiunta, spazi esterni adeguati** (?non sarebbe meglio precisare cosa si intende per adeguati?), **apertura al pubblico per controlli e adozioni, specializzazione del personale, preparazione comportamentale dei cani all'adozione, presenza di volontari di almeno un' associazione tra quelle di cui sopra**. E l'art. 6 della stessa pdl stabilisce inoltre che le strutture pubbliche e private che hanno "superato il periodo di osservazione" ... devono garantire **buone condizioni di vita** agli animali, **il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ecc., con controlli trimestrali da parte delle ASL**.

*Da tutto ciò consegue che **gli attuali enti o privati** che per convenzione con i comuni gestiscono i rifugi per cani **dovranno adeguarsi** alle disposizioni della regione competente pena la decadenza della convenzione? **In quanto tempo?** O solo le nuove strutture dovranno essere adeguate? Alle regioni l'ardua sentenza! Peraltro, l'affermare che le strutture debbano trattare bene gli animali (oggi non ci pare si preveda diversamente) non pare sufficiente a far sì che sparisca per incanto il giro dei "canili lager". Certamente, però, una volta applicate le nuove regole, i canili saranno più ospitali, salvo il problema di creare tante strutture quante siano sufficienti per ospitare ognuna non più di **200 cani alla volta** (e se sono di più? Un po' di elasticità non guasterebbe). L'unica vera variante forse consiste nell'obbligo di ispezioni trimestrali (meglio almeno mensili) da parte dei veterinari della ASL . (**Senza preavviso, speriamo, ma non è previsto...**). **Indubbiamente sarebbe meglio prevedere controlli almeno mensili, e la tenuta di registri da cui devono risultare tutti i cani, la loro provenienza, il numero di microchip, la***

registrazione all'anagrafe canina, l'indirizzo preciso dell'eventuale affidatario che personalmente deve provvedere al ritiro del cane, la firma in originale del modulo di affido e presentazione del documento d'identità che deve essere conservato agli atti in copia

*Ci pare che questa nuova regolamentazione impiegherà comunque **ben più di 15 anni** ad essere definitivamente resa operativa, ma ben venga una maggior disciplina!*

Quanto infine alle altre tematiche proposte dalla pdl, merita un breve accenno l'istituzione, a fianco delle nuove modalità previste per la gestione dei rifugi, di strutture di accoglienza intermedie, come le **"case famigliari per cani"** L'incentivo promesso per queste nuove gestioni "familiari" (da 3 a 10 ospiti alla volta) è costituito da buoni sconto per i pasti e cure veterinarie gratuite. L'innovazione è la **possibilità per i comuni di stipulare "convenzioni" con privati cittadini, oltre che con enti o associazioni protezionistiche.**

*Dubitiamo che questo metodo possa produrre buoni risultati. Primariamente in **quanto ciò già avviene**, anche se a spese dei cittadini, e molti canili non sono altro che rifugi gestiti da persone amanti degli animali le quali però non fanno altro che chiedere disperati aiuti per tirare avanti. Anziché riconoscere a tali "strutture" la stessa retta (o poco più, magari) dei canili convenzionati, si preferisce dar loro delle briciole, sfruttandone l'amore per gli animali. Questo non servirà certo a risolvere il problema di dove mettere gli animali abbandonati eccedenti le 200 unità per rifugio, né ad evitare maggiori oneri per la costruzione di molti nuovi rifugi, come prospettato invece nella presentazione della pdl, ma a dare un piccolissimo aiuto a chi gestisce tali strutture "famigliari" di accoglienza. Inoltre, fatta la nuova legge, gli approfittatori e gli accordi truffa spunteranno anche per tali convenzioni. Pertanto, è bene anche in questi casi prevedere comunque la tenuta di registri di arrivo e partenza, e – a garanzia dell'affido degli animali all'affidatario - la conservazione del modulo di affido firmato in originale, e copia del documento d'identità, numero di microchip, iscrizione e variazione all'anagrafe canina e controlli Asl mensili). Ma il problema di come assorbire le eccedenze resterà probabilmente, come oggi, insoluto.*

Basterebbe allora, per risolvere i problemi, **applicare le attuali leggi, come sempre?** Ossia (e qui concordiamo con quanto detto nella presentazione della pdl anche se in tale sede si parla solo di box particolarmente angusti), come ha sentenziato la **Corte di Cassazione**, applicare **l'art. 727** del codice penale (ovvero ciò che ne è rimasto), che, ricordiamolo, prevede quanto segue:

*"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e **produttive di gravi sofferenze**". (le "sofferenze" vengono citate nella presentazione della pdl in relazione ai soli box angusti...).*

*Peccato che le parole **"e produttive di gravi sofferenze"** siano state **aggiunte** proprio in occasione della "revisione" di tale articolo quando fu emanata la legge 189/04 sui maltrattamenti, dall'allora legislatore che, distrattamente, non tenne conto delle conseguenze di una tale modifica (e si che era stato avvisato da tutti!). Pertanto, fino a che i cani non saranno **agonizzanti** non sarà possibile avviare la denuncia. Ma forse sarà troppo tardi. E peccato che il reato preveda una semplice ammenda (l'arresto è cosa difficile da ottenere), e si prescriva in soli 3 anni.*

***Per completare l'opera**, al di là dei **libretti di identità** con le "istruzioni" per la tenuta degli animali previsti dalla pdl 2833, della re-immissione della **tassa di 20 euro** l'anno per i cani **non sterilizzati** (scoraggia gli abbandoni, no?) e di eventuali "corsi propedeutici" che suggeriamo per futuri "affidatari" (termine che suggeriamo di usare sempre al posto di "proprietari", che sa tanto di schiavismo), **perché non approfittarne e far cancellare** quelle bruttissime parole "... e*

produttive di gravi sofferenze” dall’art. 727 del codice penale, rendendo così il reato di maltrattamento applicabile “in tempo” a tutti i casi di malasanità o mala-gestione dei canili? E già che ci siamo, perché non inserire il contenuto dell’art. 727 nel corpo del Titolo IX bis del codice penale, facendolo diventare un reato serio? Chiediamo troppo? Ma forse questa è la sola chiave per far funzionare le leggi...

Massimo Terrile, 24 novembre 2007.

Ebe Dalle Fabbriche, 24 novembre 2007